



**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Consiglio di Amministrazione del 17.10.2018

Sommario

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 6 – DELIBERA A CONTRARRE

ART. 7 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

ART. 8 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

ART. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

ART. 10 – GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 11 – PUBBLICITÀ

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 – REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI PER I LAVORI

PARTE II – ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 15 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 16 – INVITO

ART. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SEDUTE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

PARTE III – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

ART. 19 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

PARTE IV – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI

ART. 20 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1 LETT. D)

ART. 21 – PRINCIPI GENERALI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE

ART. 22 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI ED INFERIORE A € 20.000,00

ART. 23 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO SUPERIORE A € 20.000,00 E INFERIORE A € 40.000,00

ART. 24 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI E SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

PARTE V – NORME FINALI

ART. 25 – NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO - RINVIO

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 27 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento disciplina le procedure che Finpiemonte S.p.A. espleta per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

2) Gli importi di spesa indicati nel Regolamento devono essere intesi al netto di IVA ed ulteriori oneri di legge.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) Il «Codice» è il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

b) Il «Decreto correttivo» è il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al Codice.

c) La «Società» è Finpiemonte S.p.A.

d) Il «Regolamento» è il presente regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo sotto la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice, approvato dalla Società.

e) I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli artt. 35 del Codice e non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

f) L'«operatore economico» è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

g) Il «RUP» è il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Società per ogni singola procedura.

h) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Società consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

i) Il «profilo del committente» è il sito informatico della Società, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

j) L'«ANAC» è l'Autorità nazionale anticorruzione.

k) Il «DUVRI» documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO

1) Al momento dell'entrata in vigore del Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria per servizi e forniture sono determinate in € 221.00,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari;

2) La soglia di cui al presente articolo è periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

3) Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, valutato dalla Società. Il calcolo tiene conto dell'importo

massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura.

4) Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento di avvio della procedura di affidamento del contratto.

5) Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli che precedono, il calcolo del valore stimato del contratto è effettuato ai sensi dell'art. 35 del Codice nel rispetto dei vincoli di spesa e dei prezzi di riferimento previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1) Per ogni singola procedura di affidamento la Società nomina, nel primo atto relativo alla procedura, un RUP per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione, nel rispetto delle Linee guida di attuazione del Codice approvate da ANAC.

2) Il RUP è nominato con atto formale del Direttore Generale ed è scelto tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa competente a cui l'acquisto afferisce inquadrati come dirigenti o quadri o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati.

3) Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

4) Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del Codice né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

5) Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;

b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

6) Nello specifico, per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso alternativamente di:

a) diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzioni di appalti e concessioni di servizi e forniture;

b) laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

c) laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

d) per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, e per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (ad esempio farmaci, dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, etc.) la Società può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche e/o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

- 7) Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice e dalle Linee guida n. 3/2016, aggiornate al Decreto correttivo, dell'ANAC che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 8) Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla specificità del lavoro, del servizio o della fornitura, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla Società di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti della procedura.
- 9) Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti, previa verifica dell'effettiva carenza nel proprio organico di adeguate professionalità attestata dal dirigente della struttura che effettua l'acquisto, conformemente alle procedure previste dal Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta ai sensi dei successivi articoli. L'affidatario non può avvalersi del subappalto.
- 10) La Società, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP.
- 11) Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'unità operativa competente per l'acquisto e individua, ove ritenuto opportuno o necessario, anche a mezzo di atto scritto, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria.
- 12) Per i servizi e le forniture il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto, in tale ultima ipotesi salvo il caso in cui si tratti di: a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; b) le prestazioni richiedano l'apporto di una pluralità di competenze; c) gli interventi sono caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Società, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni procedura di affidamento di un contratto la Società nomina, se diverso dal RUP, un direttore dell'esecuzione del contratto che vigila sulla corretta esecuzione del medesimo.

ART. 6 – DELIBERA A CONTRARRE

1. Tutte le procedure oggetto del presente Regolamento prendono avvio con la disposizione a contrarre o atto equivalente contenente, almeno: a) l'indicazione dell'interesse pubblico che la Società intende soddisfare; b) le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture che si intendono acquisire; c) l'importo massimo stimato dell'affidamento; d) la relativa copertura contabile; e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
2. Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, la disposizione a contrarre è sostituita da una disposizione di affidamento motivato contenente gli stessi elementi essenziali della disposizione a contrarre.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 2.500,00, la disposizione di affidamento può avvenire mediante apposita modulistica semplificata.

ART. 7 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

- 1) Per tutte le procedure l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

2) Per le acquisizioni oggetto del Regolamento, la Società ha facoltà di richiedere anche il possesso dei requisiti speciali minimi agli operatori economici riguardanti l' idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica e professionale.

ART. 8 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

Per gli acquisti di servizi e forniture oggetto del Regolamento, la Società dovrà acquisire il codice identificativo della gara (CIG) presso l'ANAC secondo le modalità indicate sul sito dell' Autorità e tale codice dovrà essere indicato negli atti di affidamento.

ART. 9 –VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Le procedure per le acquisizioni di cui al comma 1 devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, la Società deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I costi della sicurezza e quelli derivanti dal DUVRI devono essere esplicitati negli atti per l' affidamento.

ART. 10 – GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1) Nel caso di una procedura comparativa per gli affidamenti di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria, la Società non richiede la garanzia provvisoria, ad eccezione di affidamenti di particolare complessità e/o rischio per il quali la Società ha la facoltà di richiedere una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato negli atti per l' affidamento.

2) La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla garanzia definitiva di cui all' art. 103 del Codice. È facoltà della Società non richiedere una garanzia definitiva per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d' arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l' esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell' art. 103, comma 11, del Codice.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

Tutti gli atti delle procedure di affidamento oggetto del Regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall' art. 29 del Codice.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli affidamenti delle procedure oggetto del presente Regolamento la Società agisce nel rispetto della L. 136/2010 s.m.i. e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, aggiornata con deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 13 - REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

1) La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.

2) Nel caso di appalti di servizi e forniture non particolarmente complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all' art. 68 del Codice.

3) Nel caso di appalti di forniture e servizi complessi il capitolato consiste in un progetto che deve contenere quanto descritto dall' art. 23, comma 15, del Codice ovvero: a) la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito l' appalto di forniture e/o servizi; b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all' art. 26, comma 3, del D.

Lgs. 30 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo degli importi per l'acquisizione degli appalti di forniture e/o servizi; d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione delle forniture e/o servizi; e) il capitolato descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali; h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fero restando il divieto di modifica sostanziale; i) l'indicazione di criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

PARTE II - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

ART. 14 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- 2) Gli operatori economici da consultare sono individuati dalla Società nel rispetto del criterio di rotazione sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi fornitori costituiti dalla Società.
- 3) Rimane comunque salva la facoltà per la Società di ricorrere alle procedure ordinarie, in tal caso i termini di cui agli artt. 60 e 61 del Codice possono essere ridotti fino alla metà.
- 4) Prima dell'avvio delle procedure, la Società delibera di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

ART. 15 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 1) La Società, per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure, effettua indagini di mercato e/o può selezionarli da elenchi di operatori economici appositamente costituiti. La Società, infatti, può istituire uno o più elenchi di operatori economici, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica, che pubblica sul proprio profilo di committente e utilizza per individuare i soggetti da invitare alle procedure secondo il principio di rotazione.
- 2) Le indagini di mercato avvengono mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente. In ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua concorrenzialità la Società può prevedere altre ed ulteriori forme di pubblicità del suddetto avviso.
- 3) La durata della pubblicazione è stabilita di norma in minimo quindici giorni naturali e consecutivi, fatta salva la riduzione del citato termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 4) L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, il criterio di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
- 5) Nel caso in cui la Società individui un numero massimo di operatori economici da invitare, la selezione di quest'ultimi avviene mediante sorteggio in seduta pubblica ovvero mediante indicazione di criteri di selezione oggettivi, non discriminatori, e rispondenti al principio di proporzionalità, esplicitati nell'avviso di manifestazione di interesse. Viene data notizia della data e del luogo di espletamento del sorteggio attraverso pubblicazione sul profilo del committente.

6) La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella deliberazione a contrarre – fermo restando che tale numero deve essere pari o superiore al minimo previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice.

7) L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.

8) La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.

ART. 16 – INVITO

1) L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso in cui si utilizzi il criterio del minor prezzo dovrà data adeguata motivazione di tale scelta;

f) la misura delle eventuali penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l) laddove utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo verranno indicati le modalità del sorteggio in sede di gara da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte e i criteri per la verifica della congruità delle offerte.

ART. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SEDUTE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

1) Gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari e superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice possono essere affidati con il criterio del minor prezzo purché caratterizzati da alta ripetitività, con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

2) Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività vengono verbalizzate.

3) Il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Società secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 36 del

Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà della Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

ART. 18- STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico in modalità elettronica, o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2) In caso di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

3) Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, la Società pubblica, a seguito dell'aggiudicazione, sul suo profilo nella sezione dedicata alla gara, la documentazione inerente la procedura di affidamento.

PARTE III - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

ART. 19 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

1) L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2) La Società può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3) La procedura per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 si perfeziona con la disposizione di affidamento. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, detta disposizione contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi acquistati, l'importo dell'affidamento, la procedura seguita con una sintetica indicazione delle ragioni, il criterio per l'eventuale selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4) Il ricorso all'affidamento in via diretta a un determinato operatore economico deve essere espressamente motivato nella disposizione a contrarre, mentre non deve essere espresso in caso di valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

5) Nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e nel caso cui la Società proceda in tal senso motiva tale scelta nella disposizione a contrarre in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.

6) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

8) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

PARTE IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

ART. 20 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) (ESCLUSIONI SPECIFICHE)

1) La Società affida gli incarichi per i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice (rappresentanza legale in giudizio e in arbitrato e conciliazione, consulenza legale in preparazione del giudizio, di arbitrato e conciliazione, servizi notarili di certificazione e autenticazione) su base fiduciaria secondo il principio dell'*intuitu personae*.

2) Gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla società ai sensi del comma precedente sono pubblicati nei tempi e nei modi di cui all'art. 15 bis del d.lgs. 33/2013 nella sottosezione consulenti e collaboratori.

ART. 21 – PRINCIPI GENERALI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE (SERVIZI INCLUSI NEL CODICE)

1) Per l'affidamento di incarichi per i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, non rientranti nei servizi di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), la Società rispetta e applica in particolare quanto previsto per gli affidamenti sotto soglia dalle disposizioni del Codice e dalle Linee Guida dell'ANAC.

2) Con riferimento agli incarichi professionali affidati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del presente Regolamento, si effettuano le pubblicazioni di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32 della l.190/2012 nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

ART. 22 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI E INFERIORE A € 20.000,00

1) Per l'affidamento degli incarichi dei servizi legali di cui all'art. 21 di importo pari e inferiore a € 20.000,00, la Società può affidare direttamente l'incarico a un legale iscritto nell'Elenco tenuto dalla società con provvedimento motivato in cui, oltre all'importo dell'incarico e la relativa copertura finanziaria, specifica l'oggetto dell'incarico, le competenze e i requisiti in possesso dell'affidatario.

2) Il legale, per lo svolgimento dell'incarico, deve essere iscritto ad un Albo professionale e, in ogni caso, essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali oltre che in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali che la Società dovesse richiedere.

3) Nel caso di affidamenti di cui al precedente comma 1, la Società rispetta il principio di rotazione.

ART. 23 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO SUPERIORE A € 20.000,00 ED INFERIORE A € 40.000,00

1) Per l'affidamento di incarichi di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00 se l'urgenza e la qualificazione necessaria lo consentono, la Società richiede almeno tre proposte di offerta a tre legali.

2) I legali invitati a presentare le proprie proposte di offerta vengono prioritariamente individuati nell'ambito dell'elenco costituito dalla società, sulla base delle relative specializzazioni per materia, quali risultanti dall'elenco stesso.

La scelta deve rispettare il principio della rotazione.

Su proposta motivata del Direttore Generale possono essere invitati anche legali non iscritti nell'Elenco in ragione della loro specializzazione ed esperienza.

3) Il legale, per lo svolgimento dell'incarico deve essere iscritto ad un Albo professionale e, in ogni caso, essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali oltre che

in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali che la Società dovesse richiedere.

4) La Società utilizza di norma, salvo che l'urgenza non lo consenta, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando per ogni incarico i criteri da adottare, che a titolo esemplificativo sono individuati come segue:

- a) aver svolto incarichi analoghi a quelli oggetto di affidamento negli ultimi tre anni;
 - b) essere in possesso di titoli accademici, scientifici e/o professionali che attestino la specializzazione nella materia oggetto del servizio legale da affidare;
 - c) ribasso percentuale nell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 95 co. 7 del Codice, l'elemento relativo al costo può anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.
- 5) Il provvedimento di affidamento deve essere motivato ed a questo dovrà essere allegata la proposta risultata più vantaggiosa per la Società nonché indicata la relativa copertura finanziaria.

ART. 24 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI E SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

1) Per l'affidamento di incarichi di importo pari e superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, la Società dovrà richiedere almeno cinque proposte di offerta ai legali.

2) I legali invitati a presentare le proprie offerte vengono prioritariamente individuati nell'ambito dell'Elenco costituito dalla Società, suddiviso per materia e per valore.

La scelta deve rispettare il principio della rotazione.

Su proposta motivata dell'organo competente possono essere invitati anche legali non iscritti nell'Elenco in ragione della loro specializzazione ed esperienza.

3) I legali invitati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali richiesti o nel caso di iscritti all'elenco costituito dalla Società mantenere il possesso di tali requisiti. La Società svolgerà le verifiche sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

4) La Società utilizza di norma il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se l'urgenza lo consente, specificando per ogni incarico i criteri da adottare, che a titolo esemplificativo potranno essere individuati come segue:

- a) aver svolto incarichi analoghi a quelli oggetto di affidamento negli ultimi tre anni;
- b) essere in possesso di titoli accademici, scientifici e/o professionali che attestino la specializzazione nella materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento; di un giovane e/o di una quota di genere;
- c) ribasso percentuale nell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 95 co. 7 del Codice, l'elemento relativo al costo può anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

5) Al fine di garantire la qualità della prestazione, per ciascun criterio, i fattori ponderali devono garantire il principio di proporzionalità e adeguatezza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95, comma 8, del Codice.

6) Il provvedimento di affidamento deve essere motivato e deve essere allegata la proposta risultata più vantaggiosa per la Società oltre ad essere indicato l'oggetto, l'importo e la relativa copertura finanziaria.

PARTE V – NORME FINALI

Art. 25 – NORMATIVA E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO - RINVIO

Le disposizioni del presente Regolamento vengono adottate e si armonizzano con le norme e gli indirizzi contenuti:

- nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- nelle Deliberazioni, Determinazioni e Linee Guida dell'ANAC in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra citata in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la riservatezza, garantendo i diritti e per le sole finalità per le quali sono stati richiesti. L'informativa completa è reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

ART. 27 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul profilo del committente.